



COMUNE DI BORGIA

PROVINCIA DI CATANZARO

C.So Mazzini 237-88021 Borgia Cz

Tel. N° 0961/951357- Fax 0961/956209

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
ISTITUZIONE DELL'ALBO E DELLA CONSULTA
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 30 Del7/07/2008

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1- Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2- Finalità.....	4
Art. 3- Obiettivi dell'Amministrazione comunale.....	5
Art. 4- Prestazioni dell'Amministrazione Comunale.....	5
Art. 5- Contributi.....	5
Art. 6- Ausili finanziari.....	5
Art. 7- Vantaggi economici.....	6
Art. 8- Caratteristiche delle sovvenzioni.....	6
Art. 9- Destinatari.....	6
CAPO II_ CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI.....	7
Art.10- Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili.....	7
Art.11- Sovvenzioni in favore di iniziative ed attività socio-assistenziali..	7
Art.12- Sovvenzioni nel settore della cultura, beni culturali, ambiente, Informazione ed educazione.....	7
Art.13- Sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero.....	8
Art. 14- Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari.....	8
CAPO III-CRITERI DI EROGAZIONE.....	8
Art.15 - Norma di carattere generale	8
Art.16- Criteri	9
CAPO IV –PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI.....	9
Art.17- Presentazione delle richieste	9
Art.18- Presentazione delle richieste di contributo.....	10
Art. 19-Determinazione per la concessione delle sovvenzioni.....	11
Art. 20-Determinazione per la concessione dei contributi.....	11
Art. 21-Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi....	12
Art. 22-Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo.....	12

CAPO V-PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO.....	13
Art. 23-Istituzione dell'Albo.....	13
Art. 24- Requisiti per l'iscrizione.....	13
Art. 25- Modalità d'iscrizione.....	13
Art. 26- Revisione dell'Albo.....	14
Art. 27- Cancellazione dall'Albo.....	14
Art. 28 -Ricorsi.....	15
Art. 29- Pubblicità.....	15
Art. 30- Diritti delle Associazioni.....	15
Art. 31-Convenzioni con Associazioni.....	16
Art. 32-Obblighi delle Associazioni	16
CAPO VI-CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.....	16
Art. 33-Istituzione.....	16
Art .34-Finalità.....	17
Art. 35-Organi della Consulta	17
Art. 36-Assemblea dei delegati	18
Art. 37-Comitato di Coordinamento	18
Art. 38-Coordinatore.....	19
Art. 39-Istanze e proposte	19
CAPO VII - NORME FINALI	19
Art. 40- Ricorsi	19
Art. 41- Utilizzo dei dati personali	20
Art. 42- Rinvio	20
Art. 43 – Entrata in vigore	20

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ad associazioni ed Enti;
2. il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'aggiornamento e la cancellazione dell'Albo Comunale delle Associazioni no-profit, di seguito definito per brevità Albo, con riferimento all'art.14 dello Statuto comunale di Borgia e alla normativa vigente (Legge Quadro sul Volontariato n° 266/91, Legge Regionale sul volontariato: 19 Aprile 1995 n° 18, Disciplina delle Cooperative Sociali Legge n°381/91, Legge di riordino della Disciplina Tributaria degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale D.Lgs n° 460 del 4/12/97, Titolo II del Codice Civile);
3. ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata Associazione no-profit, di seguito definita per brevità Associazione, ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di volontariato o cooperativa di utilità sociale, che abbia finalità culturali, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto o che possono assumere la definizione di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) ai sensi dell'Art. 10 del D-lgs n° 460/97;
4. il presente Regolamento disciplina la “ consulta Comunale delle associazioni”, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, nel rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Art.2- Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

Art.3- Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre erogazioni economiche:
 - ✓ la eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - ✓ la fruibilità delle strutture, dei servizi secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento;
 - ✓ ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Art.4- Prestazioni dell'Amministrazione Comunale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale –con provvedimenti dei suoi Organi e Fuzionari- concede sovvenzioni nelle forme di “contributi”,basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati,sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale ,quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. .
2. L'erogazione dei benefici economici dovrà essere contenuta, per le manifestazioni/iniziativae programmate nei limiti dell'80% delle risorse di bilancio, nel pertinente capitolo di spesa; il rimanente 20% potrà essere destinato al finanziamento di manifestazioni , iniziative estemporanee ed anche all'integrazione dei finanziamenti per le manifestazioni programmate.

Art.5-Contributi

1. I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole.

Art.6- Ausili Finanziari

1. Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione , per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.

2. La concessione ha carattere ampiamente discrezionale.

Art. 7- Vantaggi Economici

1. Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni di uso di cose mobili e di beni immobili di proprietà comunale.

Art. 8- Caratteristiche delle Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nelle forme di cui al precedente articolo hanno le seguenti caratteristiche :

- a) derogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione ;
- b) esercibilità, da parte dell'Amministrazione comunale:

- ✓ Del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;

- ✓ Del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;

- ✓ Della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;

- c) opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 9- Destinatari

1. La concessione dei contributi, ausili finanziari e vantaggi economici è accordata a favore delle Associazioni regolarmente riconosciute, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, ecc. iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla divulgazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

CAPO II-CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 10-Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:

- a)- iniziative e attività socio-assistenziali;
- b)-iniziative e attività nel settore della cultura,beni culturali, ambiente,informazione ed educazione;
- c)-iniziative e attività di turismo,sport e tempo libero;
- d)-prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

3. Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgono nell'ambito del territorio comunale.

Art. 11-Sovvenzioni in favore di iniziative ed attività socio-assistenziali.

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, prodotte da coloro che:

- a)-organizzano o promuovono attività di educazione alla salute, sollecitando la responsabilità personale e familiare, nonché iniziative di solidarietà all'interno della comunità;
- b)- promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale;
- c)- promuovono e sostengono iniziative di aggregazione sociale e favoriscono l'accesso agevolato di giovani, di anziani e di altri soggetti a rischio di emarginazione da attività culturali,ricreative e di spettacolo;
- d)-promuovono ed attuano interventi idonei ad assicurare la eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione.

Art.12- Sovvenzioni nel settore della cultura, beni culturali, ambiente,informazione ed educazione

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:

- a)- promuovono lo sviluppo e il coordinamento dei musei locali e adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, contribuiscono alla ricerca archeologica e diffondono la conoscenza dei beni culturali ed ambientali,anche nella loro caratterizzazione locale e ne promuovono la difesa,
- b)- promuovono la diffusione e conoscenza delle tradizioni storiche e culturali della Comunità locale;

- c)- promuovono lo sviluppo ed assicurano il funzionamento di Biblioteche e Musei di interesse locale;
- d)- concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica, e delle arti in genere, fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
- e)- favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate.

Art. 13-Sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo,sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) Svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione,ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili ed impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale,nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune ,ivi compresi impianti sportivi,centri per convegni e conferenze;
 - b) Svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
 - c) Svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative ed impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Art. 14- Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

1. Chiunque svolge attività continuative o attività di tipo occasionale o per progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone ,può presentare richiesta di sovvenzione.
2. possono concedersi sussidi finanziari in favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

CAPO III-CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 15- Norma di carattere generale

1. E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato e ad altri enti pubblici.
3. L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art. 16-Criteri

1. Nella concessione delle sovvenzioni ,o contributi ,l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da Parte di enti pubblici o privati:
 - a) presentazione di progetti relativi alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune;
 - b) presentazione di progetti con finalità di pubblica utilità o di interesse pubblico, a carattere formativo, culturale, ricreativo, sportivo.
2. Per le attività continuative valuta:
 - a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - b) il rendiconto delle spese e delle entrate.
3. A parità di condizioni è data preferenza :
 - a) rispetto ai destinatari:
 - agli Enti pubblici;
 - b)rispetto alle iniziative e attività nell'ordine:
 - a quelle socio-assistenziali;
 - a quelle della cultura,beni culturali, informazione , ambiente , educazione e protezione civile;
 - a quelle del turismo,sport e tempo libero;
 - alle prestazioni di interventi e/o servizi vari;
 - alle attività occasionali.
- 4.I contributi sono concessi solo alle Associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale intendendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale e/o negli Albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale(es. CONI) o previste per legge (Es. Pro-Loco), nonché ad enti pubblici.

CAPO IV -PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Art. 17- Presentazione delle richieste

1. Le richieste di sovvenzioni, redatte in carta semplice,devono essere presentate entro il 30 Novembre di ogni anno all'Ufficio Protocollo del Comune , che le

inoltra al settore di competenza affinché lo stesso provveda all'istruttoria da ultimarsi entro trenta giorni.

2. Le domande delle Associazioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante , che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
3. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) per le sovvenzioni in favore di iniziative ed attività nel settore della cultura, beni culturali, ambiente, informazione, istruzione, turismo, sport e tempo libero:
 - Relazione illustrativa dell'attività da svolgere nell'anno successivo;
 - Dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo , il tipo e l'importo;
 - Copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - Dichiarazione attestante se l'Ente agisce o no in regime di impresa;
 - Indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - Idoneo materiale di informazione.

I documenti devono essere tutti sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

- b) per le sovvenzioni relative a prestazioni di interventi e/o servizi vari:
 - relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare , indicante la data di svolgimento;
 - copia del codice fiscale dell'ente e partita Iva , se richiesta dalle norme vigenti;
 - preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci , nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
 - idoneo materiale di informazione.
4. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione , da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Art. 18- Presentazione delle richieste di contributo

- 1) Le richieste di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate inderogabilmente , entro il 30 Gennaio di ogni anno all'Ufficio Protocollo del Comune, che le inoltra al settore competente, affinché provveda all'istruttoria, da ultimarsi entro il successivo 1 Marzo.

- 2) Le domande delle Associazioni devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
- 3) Le domande devono indicare il tipo di contributo richiesto ed essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a)- preventivo delle attività da svolgere , per l'anno in corso ;
 - b)- autodichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio precedente ,siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo, l'importo e l'ente concedente;
 - c)- indicazione della persona ,con relativo codice fiscale, abilitata alla riscossione per conto dell'associazione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - d)- autodichiarazione di operare sul territorio comunale da almeno un anno, con indicazione dell'attività svolta nell'ultimo anno;
 - e)- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , del legale rappresentante di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici

Art. 19- Determinazione per la concessione delle sovvenzioni.

1. Il responsabile del servizio competente, esaminata la richiesta istruita adotta una propria determinazione, fissando le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.
2. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.
3. La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nella intesa che in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
4. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
5. In deroga al termine del 30 novembre, il responsabile del servizio competente può concedere sovvenzioni straordinarie nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, di rilievo almeno provinciale.

Art.20- Determinazione per la concessione dei contributi.

1. La Giunta comunale e l'Assessore di competenza predispongono una proposta di ripartizione dei fondi stanziati in Bilancio per l'attribuzione dei contributi, sulla base delle richieste presentate e dei criteri del presente regolamento, per somme non superiori al 50 per cento delle spese sostenute riportate nel consuntivo spese, documentato con fatture e ricevute legali, relativo alle attività svolte nell'anno precedente.
2. Il responsabile del servizio competente, esaminata la richiesta istruita, sulla base della proposta della Giunta Comunale, adotta una propria determinazione di concessione del contributo.
3. Il responsabile del servizio competente, inoltre, può concedere contributi straordinari, previo il parere preventivo inderogabile della Giunta Comunale e dell'Assessore di competenza, e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, di rilievo almeno provinciale.

Art.21-Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi

1. A conclusione della iniziativa od attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o un contributo, il destinatario della stessa deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:
 - a)-relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa,
 - b)-rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta;
 - c)-indicazione delle sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
 - d)-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, che le fatture, presentate in copia, sono state, saranno o meno, utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.

Art. 22-Decadenza del beneficio della sovvenzione e del contributo

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso a norma del presente regolamento le Associazioni che:
 - a)-non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso l'accertamento dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - b)-non presentino la documentazione nel termine prescritto senza giustificato motivo, in particolare non presentino il consuntivo delle spese sostenute.

CAPO V – PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 23-istituzione dell' Albo

1. E' istituito, pertanto, l'Albo delle associazioni, che perseguono una o più finalità, e che non hanno scopo di lucro .
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a)-tutela ambientale,
 - b)-attività culturali;
 - c)-attività beni culturali e archeologici;
 - d)-attività ricreative e sportive;
 - e)-attività socio-sanitarie di volontariato;
 - f)-attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
 - g)-impegno civile, protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani e valori della patria.

Art.24- Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, da almeno 12 mesi, che hanno sede nel territorio comunale e/o iscritte in appositi Albi regionali; associate ad enti o ad organismi a carattere nazionale, o previste per legge.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a)- l'assenza di scopi di lucro;
 - b)- l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - c)- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - d)- avere l'adesione di almeno 10 soci, senza sovrapposizioni di cariche.

Art. 25- Modalità di iscrizione

1. la domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a)- copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 24, la sede dell'associazione, il codice fiscale o eventuale partita I.V.A., l'oggetto e le finalità sociali, ed il rappresentante legale. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda

di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e certificato di iscrizione alla stessa della rappresentante locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

- b)- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, senza sovrapposizione;
 - c)- elenco dei soci iscritti all'Associazione;
 - d)- elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
 - e)- relazione sull'attività svolta da parte dell'Associazione;
 - f)- attività di pubblica utilità che si intende svolgere in collaborazione con il Comune di Borgia ,
 - g)- l'indicazione della sezione tematica di intervento;
2. L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio competente, previa verifica dei necessari presupposti.
 3. Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.
 4. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 Ottobre al 31 Dicembre.
 5. L'eventuale atto di diniego all'iscrizione dovrà essere debitamente motivato entro lo stesso termine di cui al comma precedente;
 6. Il provvedimento di iscrizione o di non iscrizione all'Albo deve essere notificato al soggetto interessato;
 7. Gli uffici competenti curano l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 26- Revisione dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:
 - a)- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati;
 - b)- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
2. Ogni altra variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata agli uffici entro 30 giorni.

Art. 27- Cancellazione dall'Albo

1. qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio competente.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto;

Art. 28- Ricorsi

1. In caso di mancata iscrizione o cancellazione dall'Albo, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Sindaco entro 10 giorni dalla formale comunicazione di non iscrizione o cancellazione;
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, il Sindaco decide in merito.
3. Nel caso in cui il Sindaco ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 30 giorni.
4. La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il responsabile del servizio competente dà attuazione alle decisioni assunte dal Sindaco.

Art.29- Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e denaro, sottoscritto convenzioni.

Art. 30- Diritti delle Associazioni

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale da almeno un anno, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificatamente previsti dallo Statuto comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, individua l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste.
3. il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità

dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 31- Convenzioni con Associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in cinque anni, ed è rinnovabile. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti, per esigenze dell'Amministrazione o per altri gravi motivi.

ART. 32- Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n° 241.

CAPO VI-CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.33- Istituzione

1. Il Comune di Borgia, al fine di creare le condizioni per un'effettiva partecipazione democratica della Comunità alla propria organizzazione politica, economica e sociale, promuove la "Consulta Comunale delle Associazioni" ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.
2. Il Comune di Borgia individua nella Consulta comunale delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con le Associazioni operanti sul territorio, con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.
3. La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà e di collaborazione. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile si vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.
4. Alla Consulta aderiscono tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale su apposita istanza indirizzata al Sindaco.
5. Il Comune di Borgia provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a fornire il necessario supporto tecnico organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

Art. 34- Finalità

1.- La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a)- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- b)- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- c)- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- d)- promozione della partecipazione attiva delle associazioni presenti sul territorio.

Art. 35- Organi della Consulta

1. Sono organi della consulta :
 - a. L'assemblea dei delegati
 - b. Il comitato di Coordinamento
 - c. Il Coordinatore

Art. 36- Assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta .
2. E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente)designati da ciascuna delle associazioni iscritte all'Albo. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto .In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
3. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo o supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Coordinatore ed al Sindaco.
4. IL Sindaco o Assessore e Funzionario delegato ed il Presidente della Commissione Consiliare Competente sono invitati senza diritto di voto.
5. Su invito del Coordinatore , possono essere ammessi a partecipare anche in modo permanente, senza diritto di voto rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.
6. L'assemblea elegge il Comitato di Coordinamento e ne determina il numero dei componenti. La votazione avviene con voto segreto.
7. Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.
8. L'Assemblea si riunisce di norma almeno 2 volte nell'anno su convocazione del Coordinatore. La convocazione dell'Assemblea può altresì essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3:
9. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'assemblea il Vice Coordinatore o un componente del Comitato di Coordinamento.
10. la validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
11. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.

Art. 37- Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento può essere composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo e dura in carica 3 anni.
2. Il Comitato nomina al proprio interno il Coordinatore ,il Vice Coordinatore con funzioni,anche, di segretario.

3. Il ruolo del Coordinatore verrà assunto a rotazione tra i membri del Comitato e la sua durata è data dal rapporto tra il numero dei componenti e la durata dello stesso.
4. il comitato è l'organo di coordinamento della consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
5. Ai lavori del Comitato di Coordinamento sono invitati a partecipare senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore e un Funzionario a ciò delegati ed il Presidente della Commissione Consiliare Competente.
6. Possono essere invitati al Comitato, anche in forma permanente senza diritto di voto, rappresentanti di altri organismi operanti nel territorio.
7. Tutte le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza.
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.
9. Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.
10. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore.

Art. 38- Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento.
2. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Art. 39- Istanze e Proposte

1. La Consulta può presentare al Sindaco e/o al Consiglio Comunale istanze e/o proposte su temi specifici aventi interesse rilevante, al fine di promuovere interventi per la crescita della Comunità e per lo sviluppo del territorio;
2. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco, del consiglio Comunale o del Direttore Generale;
3. Le proposte consistono in richieste scritte per l'adozione da parte del competente organo di una deliberazione rispondente ad un interesse collettivo;
4. L'organo competente provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, di comunicare le determinazioni assunte.

CAPO VII –NORME FINALI

Art. 40- Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del contributo, del sussidio, dell'ausilio finanziario, della sovvenzione o di qualunque altro istituto disciplinato dal presente regolamento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Sindaco entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, il Sindaco decide in merito.
3. Nel caso in cui il Sindaco ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 30 giorni.
4. La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il responsabile del servizio competente dà attuazione alle decisioni assunte dal Sindaco.

ART. 41-Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio competente comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 42-Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. In sede di prima applicazione i termini di presentazione delle domande possono essere disattesi, vista la non coerenza tra i termini previsti e l'attuazione del presente regolamento.

Art. 43- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

